

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro VI - Procedimenti speciali**  
**Titolo IV - Giudizio immediato**

### **Art. 455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato**

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

1-bis. Nei casi di cui all'[articolo 453](#), comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.